



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 44

OGGETTO: *Asservimento su terreno di proprietà Di Ciano - foglio 30, part. 4318 (ex 56) del Comune di Lanciano - Nulla-osta.*

L'anno **duemilaventidue** addì **diciassette** del mese di **ottobre**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo in videoconferenza e in presenza presso la sede ERSI di L'Aquila, alle ore 13:00, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
MEROLLI NUNZIO	PRESIDENTE	X	
GIANGIORDANO DOMENICO	COMPONENTE	X	
LOBENE CESIDIO	COMPONENTE	X	
VALENTINI ENRICO	COMPONENTE	X	
TULINI MARIO	COMPONENTE	X	

Svolge le funzioni di Segretario Generale la Dott.ssa Franca Colella.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti in presenza e in videoconferenza, invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra.

Il Presidente pone in discussione la deliberazione il cui testo è sotto riportato.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

PREMESSO CHE è pervenuta all'ERSI, da parte del Sig. Di Ciano Giuseppe Fabio, la richiesta della cancellazione di un asservimento che riguarda la sua proprietà in Lanciano, censita al foglio 30, particella 4318 – ex 56 – per complessivi mq 65, posto a favore della Cassa per il Mezzogiorno con decreto n. 47 del 05-07-1975 ed occorrente per la costruzione dell'acquedotto del Verde (progetto 4244);

CONSIDERATO CHE:

- delle infrastrutture idriche pervenute dallo Stato in proprietà alle Regioni, inizialmente, con Legge Regionale Abruzzo n. 66/87 ne è stata trasferita la gestione ai Comuni e, per le opere di rilevanza e interesse sovra comunale, ai Consorzi comprensoriali di Comuni e ai Consorzi acquedottistici;
- i beni del patrimonio idrico, facenti parte dei Consorzi Acquedottistici, ai sensi dell'art. 6 della legge 2 maggio 1976, n. 183 e dell'artt. 139 e 148 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno erano pertanto trasferiti alla Regione Abruzzo;

TENUTO CONTO CHE in seguito, con la L.R. 9/2011, agli Enti d'Ambito d'Abruzzo è subentrato l'ERSI - Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato – che, in attuazione della norma statale 36/94 (c.d. Legge Galli), ha assunto il compito di regolazione, programmazione e controllo delle attività relative al S.I.I., promuovendo ogni utile azione per la tutela del carattere demaniale delle opere realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, come espressamente previsto dalla citata L.R. 9/2011, senza tuttavia poterne assumere la proprietà;

RICHIAMATA la nota trasmessa dal gestore del sub ambito chietino, Soc. SASI S.p.A, prot. n. 1706 del 05/04/2022, con la quale il detto Gestore certifica che sulla particella n° 4318 (ex part. n° 56) foglio 30 ricadente nel Comune di Lanciano (CH), non sono presenti infrastrutture del servizio idrico (tubi, pozzetti, ecc.) afferenti al Sistema Acquedottistico “Verde”;

RILEVATO ANCHE CHE il Decreto di Asservimento della Prefettura di Chieti, n. 47 del 05/07/1975, trasmesso dal Sig. Di Ciano Giuseppe Fabio in data 07/09/2022, prevede che la servitù è perpetua *“salvo che le opere da cui essa dipende vengano definitivamente abolite o rimosse”* e che all'attualità, come attestato dal gestore SASI, non sono presenti infrastrutture del servizio idrico (tubi, pozzetti, ecc.) afferenti al Sistema Acquedottistico “Verde”;

RITENUTO che l'Ersi sia legittimato ad esprimersi in quanto ente di regolazione, programmazione, controllo e di tutela del patrimonio demaniale come sopra precisato, sulle certificazioni del gestore e quindi, nel caso *de quo*, sulla presenza o meno delle opere idriche sul terreno e sull'utilizzo del patrimonio per il S.I.I. ed esistenza della sopra richiamata servitù di cui al citato decreto di asservimento n. 5259/75, mentre la Regione ha la titolarità sui diritti costituiti;

VISTO lo Statuto dell'ERSI;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi dei presenti,

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) **DI PRENDERE ATTO CHE** sulla particella n° 4318 (ex part. n° 56) foglio 30 ricadente nel Comune di Lanciano (CH), intestata a DI CIANO Massimo e DI CIANO Giuseppe Fabio non sono presenti infrastrutture del servizio idrico (tubi, pozzetti, ecc.) afferenti al Sistema Acquedottistico “Verde”, come certificato dal gestore del sub ambito chietino – Soc. SASI S.p.A. – con propria nota prot. 1706 del 05/04/2022;
- 2) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla Regione Abruzzo, Ente al quale fa capo disporre dei diritti in oggetto;
- 3) **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, immediatamente eseguibile;
- 4) **DI DISPORRE** l’espletamento delle formalità di pubblicazione di legge sul sito istituzionale dell’Ente

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS.. 18.08.2000 N. 267

Parere di regolarità tecnica

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

**IL DIRETTORE SERVIZIO
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE**

ING. ALESSANDRO ANTONACCI

FIRMA



Parere di regolarità contabile

Visto con parere: _____

FIRMA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

FIRMA



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
NUNZIO MEROLLI



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA COLELLA

DELLA SUESTESA DELIBERAZIONE È STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO 26/10/2022, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS.. 18.8.2000, N. 267.



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA FRANCA COLELLA

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009 SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.) PER GIORNI QUINDICI DAL 26/10/2022 AL 10/11/2022.



L'ADDETTO
ROSETA REGA